

GRADUATORIE PERSONALE ATA E SUPPLENZE – PROCEDURA

PERSONALE ATA. All'interno di ogni istituzione, il personale ATA è costituito dal personale di segreteria, dagli assistenti tecnici e dai collaboratori scolastici. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del DS. Il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, in rapporto di collaborazione con il DS e con il personale docente. Il personale ATA può essere investito anche da incarichi specifici, necessari per la realizzazione del PTOF.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA. Il personale ATA è organizzato in 5 aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali (D; C; B, A e A super). La tabella A allegata al CCNL 2006/2009 indica i profili professionali del personale ATA. I requisiti culturali sono individuati dalla tabella B. La corrispondenza tra aree e profili è individuata nella tabella C.

TABELLA A CCNL 2006/2009. Cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali (D; C; B, A e A super).

Nuove aree	Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995
D	DSGA
C	Coordinatore amministrativo
C	Coordinatore tecnico
B	Assistente amministrativo
B	Assistente tecnico
B	Cuoco
B	Infermiere
B	Guardarobiere
A s	Collaboratore scolastico dei servizi
A s	Addetto alle aziende agrarie
A	Collaboratore scolastico

AREA D – PROFILO: DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA). Requisiti d'accesso: Laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Sovrintende, con autonomia, ai servizi generali amministrativo-contabili e organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del DS.

AREA C

1. COORDINATORE AMMINISTRATIVO. Requisiti di accesso: per l'accesso al profilo professionale il CCNL 2006-2009 richiede la laurea triennale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio e titoli equipollenti.

Il coordinatore amministrativo ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile, di

ragioneria e di economato. Coordina il personale, svolge attività di formazione ed aggiornamento e sostituisce, in caso di impedimento, il DSGA.

2. COORDINATORE TECNICO. Requisiti di accesso: per l'accesso al profilo professionale è richiesta laurea triennale specifica.

Svolge attività lavorativa complessa con autonomia operativa, anche mediante l'utilizzazione di procedure informatiche, nello svolgimento dei servizi tecnici. Ha la responsabilità della conduzione tecnica dei laboratori.

AREA B

1. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. Requisiti di accesso: per l'accesso si richiede il diploma di maturità.

L'assistente amministrativo esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute e con autonomia operativa e responsabilità diretta, mansioni di carattere amministrativo, contabile, di ragioneria e di economato, avvalendosi di tecnologie informatiche.

2. ASSISTENTE TECNICO. Requisiti di accesso: per l'accesso si richiede il diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della domanda.

L'assistente tecnico esegue attività lavorativa, di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli.

3. ASSISTENTE DI BIBLIOTECA NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA. Requisiti di accesso: è richiesto il diploma congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia.

4. INFERMIERE (solo nei convitti/educandati). Requisiti di accesso: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido.

Gli infermieri sono addetti all'organizzazione dell'infermeria, praticano le terapie prescritte, provvedono alla conservazione dei medicinali di uso comune e del materiale di pronto soccorso e svolgono funzioni di sorveglianza sanitaria.

5. CUOCO (solo nei convitti/educandati). Requisiti di accesso: si richiede il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Le mansioni, svolte con autonomia operativa, riguardano la conduzione e l'organizzazione dei servizi di cucina, la preparazione dei cibi per i pasti e la vigilanza sulle condizioni igieniche della cucina.

6. GUARDAROBIERE (solo nei convitti/educandati). Requisiti di accesso: l'accesso avviene con diploma di qualifica professionale di Operatore della moda. Si occupa della custodia e della cura del corredo degli alunni e del convitto.

AREA A

1. COLLABORATORE SCOLASTICO. Requisiti di accesso: per l'accesso all'area è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

AREA A S - Svolge le seguenti attività specifiche:

servizi scolastici: coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività di assistenza agli studenti disabili e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola; servizi agrari: attività di supporto nelle aziende agrarie.

Area A - È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di pulizia dei locali, di vigilanza sugli alunni, di collaborazione con docenti. Presta ausilio materiale agli alunni disabili.

2. ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE. Requisiti di accesso: per l'accesso alla professione è richiesto il diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agroindustriale e agroambientale. Svolge attività di supporto in un'azienda agraria.

Oltre ai suddetti titoli di studio necessari per accedere ai vari profili previsti dal CCNL scuola, ci sono anche i nuovi titoli previsti dai DD.PP.RR. 87 e 88 del 2010.

ASSUNZIONI NEI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023. QUALI GRADUATORIE.

Assunzioni da Graduatorie ATA 24 mesi. Ogni anno gli USR nel periodo intercorrente tra marzo e giugno, indicano i concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli sui profili professionali del personale ATA dell'area A e B. Successivamente ogni USP emetterà un'ordinanza che definirà i titoli, i criteri di valutazione e la modalità di iscrizione negli elenchi permanenti. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi, oppure 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi, prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto o che abbiano prestato almeno 2 anni di servizio anche misti, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, partecipando al concorso per il/i profili immediatamente inferiori per i quali si possiedono i titoli di accesso. I criteri sono descritti nell'art. 554 del D. Lgs. 297 del 1994 e nell'OM 21 del 23 febbraio 2009.

Ulteriori ruoli sui posti accantonati per LSU. Sarà avviata una nuova procedura concorsuale di cui all'art. 58 c. 5-ter del D. L. n. 69 del 2013 per il collocamento in ruolo riservata al personale ex LSU per complessivi 590 posti da collaboratore scolastico, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale.

Immissioni in ruolo per i DSGA. I ruoli dei DSGA saranno effettuati attingendo dalle graduatorie concorsuali ove ancora presenti. I posti non possono essere oggetto di compensazione sui restanti profili professionali del personale ATA.

Quali graduatorie per i ruoli. Coloro che presentano la domanda per la prima volta per ATA 24 mesi sono inclusi in graduatoria in base al punteggio complessivo dei titoli e dei servizi posseduti alla data di scadenza del bando. È possibile l'inserimento nelle graduatorie di una sola Provincia al personale ATA che ha maturato il requisito di 2 anni di servizio effettuato in una delle qualifiche per le quali sono indetti i concorsi. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono integrate annualmente. I concorrenti già inseriti che non hanno avuto nomina in ruolo, hanno diritto a permanere nelle graduatorie con la possibilità di aggiornare il punteggio con la dichiarazione di eventuali nuovi titoli entro i termini previsti dal bando. Le domande di ammissione alle procedure in esame potranno

essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS; è indispensabile il possesso delle credenziali SPID. Requisiti richiesti:

- essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima Provincia e nel medesimo profilo;
- essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento della medesima Provincia e del medesimo profilo professionale per cui si concorre;
- essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima Provincia e del medesimo profilo professionale per cui si concorre.

Profili professionali e titoli di accesso. I titoli di studio richiesti sono stabiliti nel bando e sono specifici per i diversi profili ATA:

Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie: Diploma di qualifica professionale di:

- 1- operatore agrituristico;
- 2- operatore agro industriale;
- 3- operatore agro ambientale.

Collaboratore Scolastico: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Il MI individua i titoli di studio da ritenere equivalenti o equipollenti. Ai fini dell'inserimento in prima fascia sono validi anche i precedenti titoli di accesso per chi ha maturato 30 giorni di servizio o per chi è già iscritto col titolo pregresso negli elenchi provinciali permanenti di seconda fascia.

Nomine in ruolo e decorrenza. Le nomine in ruolo saranno disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti. Il MI procederà alle assunzioni in ruolo sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico. I ruoli avvengono nei limiti di un contingente definito annualmente in relazione al numero di posti residui dell'anno precedente e al numero di cessazioni per ogni profilo professionale. Sono possibili operazioni di compensazione tra i profili professionali del personale ATA consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio di spesa. Le graduatorie provinciali definitive per titoli sono solitamente pubblicate in tempo utile per procedere alle immissioni in ruolo che dovrebbero avere decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022, la decorrenza economica si avvierà dalla data di effettiva presa di servizio.

Gli uffici scolastici comunicheranno i posti disponibili dopo la definizione degli organici di diritto e dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi delle cessazioni.

Le nomine a ruolo e le scelte delle sedi saranno compilabili su istanze online in apposita sezione preferibilmente prima del 1° settembre.

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

ORDINANZA MINISTERIALE N. 45/2022. MOBILITA' E GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO ATA, TITOLI ENTRO IL 25 MARZO E PUBBLICAZIONE ENTRO IL 9 APRILE. Pubblicata l'ordinanza ministeriale n. 45/2022, che definisce le modalità di applicazione del CCNI 2022/25 e indica la tempistica di tutte le operazioni di mobilità e quando va pubblicata la graduatoria interna di istituto del personale ATA.

Queste le date relative alle operazioni di mobilità del personale ATA:

- presentazione domande: 9-25 marzo 2022
- termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 maggio 2022
- pubblicazione movimenti: 27 maggio

Le graduatorie interne di istituto del personale ATA vanno compilate per ciascun profilo presente a scuola (CS, AA, AT per ciascuna area), ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto, sulla base dell'allegato E "Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi" al CCNI 2022/25, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d'ufficio. Possono essere valutati solo i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie vanno redatte e pubblicate dal DS entro i 15 giorni successivi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità. Considerato quanto detto e la tempistica dell'OM, le graduatorie interne di istituto del personale ATA vanno formulate e pubblicate entro il 9 aprile 2022. I titoli valutabili, ai sensi della summenzionata Tabella E, sono conseguibili entro il 25 marzo 2022.

GRADUATORIE PROVINCIALI ED IMMISSIONI IN RUOLO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE. Alla fine di agosto gli Uffici Scolastici Provinciali provvedono alle immissioni in ruolo. Con la nota n. 5196 dell'11 marzo 2020, il Ministero ha avviato la procedura che ha condotto all'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA Provinciali permanenti (24 mesi).

Per diventare ATA di ruolo occorre essere iscritti nelle graduatorie Provinciali 24 mesi. Una volta che il Miur è autorizzato ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato dal MEF e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, gli Uffici regionali, in base ai posti disponibili autorizzati e al punteggio in graduatoria, provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato. Per poter diventare DSGA è necessario superare un pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli Uffici scolastici regionali indicano la procedura concorsuale per soli titoli per i seguenti profili professionali: assistenti amministrativi; assistenti tecnici; cuochi; infermieri; guardarobieri; collaboratori scolastici; addetti alle aziende agrarie.

Gli Uffici scolastici regionali devono bandire i concorsi che, essendo per soli titoli, impegnano gli interessati solo alla presentazione delle domande. Gli ultimi bandi sono stati pubblicati in aprile 2020. E' stato possibile presentare la domanda per un nuovo inserimento in graduatoria, per l'aggiornamento della propria posizione, per la rinuncia all'attribuzione delle supplenze, per la priorità nella scelta della sede (per chi usufruisce dei benefici di legge). I candidati, per poter presentare la domanda e accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del MI con l'abilitazione ad "Istanze on Line (POLIS)", o, in alternativa, delle credenziali SPID.

REQUISITI RICHIESTI PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA PERMANENTE "24 MESI ATA". Per inserirsi in graduatoria:

- è necessario aver svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero);
- il servizio deve essere stato prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. "Profilo dell'area immediatamente superiore" significa ad esempio che un Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico o Cuoco o Infermiere o Guardarobiere, oltre a includersi al profilo professionale cui concorre, può inserirsi anche come Addetto alle Aziende Agrarie o Collaboratore Scolastico, perché profili immediatamente inferiori.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA PARTE DELLE SCUOLE. Ogni scuola dispone di graduatorie di istituto in base alle quali vengono conferiti gli incarichi a tempo determinato (supplenze). Le graduatorie d'istituto sono divise in tre fasce, che determinano l'ordine di convocazione dei candidati.

Prima fascia: candidati inseriti nelle graduatorie Provinciali permanenti (24 mesi- art. 554 del D. Lgs. 297 del 1994).

Seconda fascia: candidati inseriti nelle graduatorie Provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, elenchi Provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere (DM 75 del 2001), elenchi Provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (DM 35 del 2004). Queste graduatorie sono chiuse, ovvero non è possibile inserirsi poiché a esaurimento.

Terza Fascia: candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale.

In sintesi, le graduatorie permanenti confluiscono nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto; gli elenchi a esaurimento, invece, nella seconda fascia. Esiste, inoltre, la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee. Questa graduatoria è aggiornata con cadenza triennale. Nel 2021 è stata aggiornata la terza fascia.

Il DM 430/2000 prevede che le supplenze annuali per la copertura dei posti vacanti e le supplenze fino al termine delle attività didattiche per la copertura dei posti non vacanti ma disponibili, siano attribuite attraverso lo scorrimento delle graduatorie provinciali permanenti (prima fascia delle graduatorie d'Istituto) (art. 554 del D. Lgs. 297/1994 "graduatorie ATA 24 mesi").

Si passa quindi alla seconda fascia. Nel caso in cui in alcune Province si esauriscano queste graduatorie, le predette supplenze vengono conferite attraverso lo scorrimento di elenchi/graduatorie a esaurimento (costituite con Decreto Ministeriale 35 del 2004 e Decreto Ministeriale 75 del 2001).

Come detto, per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche le scuole utilizzano le graduatorie Provinciali 24 mesi che confluiscono nella prima fascia delle GI. Le graduatorie provinciali sono aggiornate con cadenza annuale. In tali graduatorie possono iscriversi coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni nei ruoli ATA. Si tratta, pertanto, di graduatorie permanenti, aperte a nuovi inserimenti. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti (prima fascia) sono utilizzate le graduatorie di seconda fascia. Tali graduatorie sono chiuse

e non sono pertanto aperte a nuovi inserimenti. Infine esistono le graduatorie di terza fascia utilizzate per le supplenze temporanee per ogni altra necessità.

SUPPLENZE BREVI E MESSA A DISPOSIZIONE (MAD). Ogni interessato può inviare alle singole scuole la “messa a disposizione” (MAD). Le supplenze temporanee (gravidezze, malattie, e tutte le supplenze fino a massimo l'ultimo giorno di lezione) sono attribuite dai DS. Per le supplenze brevi e temporanee, è possibile inviare, utilizzando un modulo pubblicato sul sito di ogni istituzione o una PEC, una candidatura spontanea, chiamata MAD (messa a disposizione).

GRADUATORIE A.S. 2021/2022. CONCORSI PER SOLI TITOLI PER L'INCLUSIONE O L'AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL PERSONALE ATA. Concorso ATA 24 mesi, si aggiorna la prima fascia. E' la graduatoria da cui annualmente vengono conferiti i ruoli del profilo ATA. Sono stati emanati dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 7530 del 15.04.2021 per la Provincia di MILANO ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 297/94 e dell'OM. n. 21 del 23.02.2009, i bandi di concorso sotto specificati:

- profilo assistente amministrativo
- profilo assistente tecnico
- profilo guardarobiere
- profilo infermiere
- profilo cuoco
- profilo collaboratore scolastico
- profilo addetto all'azienda agraria

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

E' necessario dichiarare, ad ogni rinnovo di domanda, il diritto ad eventuali titoli di riserva e preferenza soggetti a scadenza. A seguito del verbale d'intesa del 2019, della nota DGPER n. 40769 del 2019 e dell'intesa del 2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell'a.s. 2019-20 e nell'a.s. 2020-21 sulla base delle richiamate intese quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

L'aggiornamento del servizio per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente bando (04.06.2020). I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Anche per la scelta delle istituzioni, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2021-22 (Allegato G), è adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale. Chi ha presentato istanza di deperimento dalle graduatorie di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa Provincia, può presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova Provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza

fascia. Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una Provincia per chiedere l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra Provincia devono innanzitutto aver richiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova Provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della III fascia di istituto potranno richiedere l'inserimento nella graduatoria di cui all'art. 554 del D. Lgs. 297/1994. Pertanto, l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova Provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.

Non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli per l'a.s. 2021-2022 dell'attuale Provincia, i candidati inseriti nella terza fascia di una Provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di una Provincia diversa.

Gli aspiranti che sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia dell'Ambito territoriale di Milano per il triennio 18/19 – 20/21 e maturano i requisiti per l'inserimento nelle graduatorie per soli titoli, possono inserirsi nelle graduatorie dell'Ambito territoriale della provincia di Monza e Brianza o dell'Ambito Territoriale di Milano, presentando la relativa istanza all'Ufficio scolastico territoriale di destinazione. I suddetti bandi saranno consultabili sul sito di questo Ufficio:

<http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/>.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA. Nel corso del 2021 sono state aggiornate le graduatorie terza fascia ATA. E' stato possibile scegliere una sola Provincia. All'interno della Provincia scelta, è stato possibile indicare fino a 30 scuole. Le domande di inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia devono essere prodotte, per la stessa ed unica Provincia individuata come segue (scelta della Provincia):

- a. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie Provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie Provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna Provincia;
- b. nella Provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;
- c. nella Provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;
- d. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di deperimento, per tutti i profili professionali per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie;
- e. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi Provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di deperimento;
- f. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale;
- g. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi Provinciali ad

esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna Provincia.

Gli aspiranti già inseriti nel 2017 devono ripresentare la domanda o saranno esclusi. E' possibile inserirsi per tutti i profili per i quali si è in possesso del titolo di accesso richiesto. L'aggiornamento sarà valido dall'anno scolastico 2021/22 e per gli anni 2022/23 e 2023/24. La graduatoria non diventerà "provinciale" (come per i docenti). Si sceglie una Provincia e massimo 30 scuole. La capofila è quella a cui si presenta la domanda. La domanda di messa a disposizione (MAD) è sempre possibile, indipendentemente dall'iscrizione in graduatoria.

Variazione della Provincia. Gli aspiranti già inseriti in terza fascia per il triennio 2018/21 possono cambiare Provincia, per tutti i profili di inserimento.

Presentazione della domanda. La domanda è indirizzata all'istituzione scelta dall'aspirante per la valutazione dell'istanza. Non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle Province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta. La domanda è inoltrata in modalità telematica, tramite Istanze online. Nella domanda l'aspirante indica, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sino a un massimo di 30 istituzioni della medesima ed unica Provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle 30 istituzioni scolastiche, l'aspirante include l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza. In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni, verrà automaticamente attribuita come istituzione scelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, la sola istituzione destinataria della domanda. Trattandosi di graduatorie triennali, l'indicazione delle 30 istituzioni è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità e che, pertanto, presentano la sola domanda di conferma o di aggiornamento.

ATA TERZA FASCIA, PUNTEGGIO E PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE. Nel mese di maggio 2021 le scuole hanno valutato le domande inviate dagli aspiranti di terza fascia ATA entro il 26 aprile. Sono state le scuole capofila, le destinatarie delle domande, ad occuparsi delle istanze inoltrate. Il punteggio accumulato nel periodo di servizio svolto è utile per l'eventuale l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia. Per ogni mese, ovvero frazione superiore a 15 giorni, di servizio prestato nelle scuole statali si accumulano 0,50 punti. Vediamo la procedura da seguire dalla valutazione alla pubblicazione delle graduatorie (entro settembre 2021 sono state pubblicate le graduatorie definitive):

1° – Valutazione domande. L'attività è a carico dell'istituzione che dovrà valutare le domande inserite dagli interessati nel periodo di disponibilità dell'istanza.

2° – Validazione domande. L'attività può essere svolta contestualmente alla valutazione puntuale delle domande (opzione raccomandata) o in forma massiva nel caso in cui non sia stato possibile completare l'attività di validazione puntuale entro i termini previsti per la produzione delle graduatorie provvisorie.

3° – Verifica completamento validazione domande. L'operazione è a carico dell'ufficio provinciale che dovrà accertarsi che tutte le domande siano state lavorate, al fine di sollecitare le scuole inadempienti nei tempi stabiliti.

4° – Produzione graduatorie provvisorie. L'operazione è a carico degli uffici provinciali e deve essere effettuata dopo la verifica di cui al punto precedente.

5° – Diffusione graduatorie provvisorie. L'operazione è a carico degli uffici provinciali ed è effettuata dopo la produzione con esito positivo delle graduatorie provvisorie.

6° – Pubblicazione graduatorie provvisorie. L'operazione è di competenza delle istituzioni scolastiche che dovranno provvedere all'affissione all'albo della graduatoria priva dei dati sensibili.

7° – Presentazione reclami da parte degli aspiranti supplenti. Gli aspiranti supplenti possono presentare reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

8° – Esame dei reclami ed accoglimento di quelli validi. L'operazione è a carico delle istituzioni, che provvederanno a comunicare gli opportuni aggiornamenti.

9° – Comunicazione completamento esame reclami pervenuti. L'operazione è a carico della segreteria scolastica che dovrà dichiarare il completamento della trasmissione a sistema dei reclami pervenuti.

10° – Produzione graduatorie definitive. L'operazione è a carico degli uffici provinciali e deve essere effettuata dopo il completamento della trasmissione dei reclami al sistema informativo.

11° – Diffusione graduatorie definitive. L'operazione è a carico degli USP e deve essere effettuata dopo la produzione con esito positivo delle graduatorie definitive.

12° – Pubblicazione graduatorie definitive. L'operazione è di competenza delle istituzioni scolastiche che dovranno provvedere all'affissione all'albo della graduatoria priva dei dati sensibili.

La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. L'Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine per tutte le istituzioni (c. 5 dell'art. 8 del DM 50/2021).

IL PERSONALE ATA NEO-IMMESSO IN RUOLO PUÒ RICHIEDERE IL PART-TIME (CCNL 29 novembre 2007 - artt. 39 e 58 e TU sul part-time D. Lgs. 61/2000). Il CCNL 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in genere va presentata entro il 15 marzo di ogni anno. Si tratta di una scadenza annuale. La domanda deve essere presentata, per il tramite del DS della scuola di servizio, all'Ambito Territoriale competente. Il part time dura 2 anni scolastici. Al termine dei 2 anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto. Pertanto la scadenza del 15 Marzo, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia che sia a tempo indeterminato che determinato. Per i nuovi assunti è possibile infatti l'attivazione del part-time anche subito dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro full time. La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato:

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale) per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno;

- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

ESEMPIO DI CIRCOLARE SULLE GRADUATORIE INTERNE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PERDENTE POSTO.

Considerato l'obbligo di definire le graduatorie interne per l'individuazione del personale docente e ATA perdente posto per l'a.s. 2021/22, si precisa che è tenuto alla presentazione della documentazione indicata:

1. Il personale docente e ATA, già titolare presso il nostro Istituto, che abbia apportato cambiamenti alla propria situazione familiare/personale o richieda valutazione dei nuovi titoli
2. Il personale docente e ATA trasferito dal 01/09/2020 presso questa Istituzione. Al restante personale sarà attribuito d'ufficio il punteggio relativo al servizio, sulla base delle dichiarazioni presentate negli anni scolastici precedenti ed aggiungendo il solo servizio prestato nell'anno scolastico 2020/21, nonché l'eventuale punteggio per la continuità maturata. Il personale docente e ATA che intenda beneficiare delle precedenzae previste dalla L. 104/92 deve produrre specifica certificazione medica dell'interessato o dell'assistito (se non già in possesso dell'amministrazione) e compilare relativa dichiarazione personale. Si chiede di compilare e inviare, le schede in pdf all'indirizzo: ... nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le ore 12:00 del 23 Aprile 2021.

Allegati:

Scheda individuazione soprannumerari ATA

Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'a.s. 2021-22

Dichiarazione di conferma punteggio ai fini della graduatoria interna d'istituto

Dichiarazione per chi ha diritto all'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto

Dichiarazione personale cumulativa personale A.T.A.

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021/22. Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio. L'assunzione avviene su sede provvisoria, la sede definitiva sarà assegnata nel 2022/23 nella Provincia di immissione in ruolo. Per l'assunzione sarà necessario produrre l'apposita istanza su Istanze online. Sono previste due fasi:

- una per la scelta della Provincia per scorrimento del concorso DSGA;
- una per la scelta della sede da parte dei DSGA nominati in ruolo e per l'attribuzione di ruolo e sede per scorrimento della graduatoria permanente ATA 24 mesi.

Per la fase 1 la domanda sarà su Istanze online da martedì 11 agosto, per la fase 2 bisognerà invece attendere il 17 agosto.

GRADUATORIE ATA - 2021

Prima fascia. È denominata Graduatoria permanente o ATA 24 mesi (24 mesi anche non continuativi – prestato senza demerito - in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre). Una volta esaminati ed eventualmente accolti i reclami, con le conseguenti correzioni e modifiche, sono pubblicate poi le graduatorie permanenti provinciali del personale ATA. È la graduatoria da cui vengono attinti i nominativi per

le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite dall'Ufficio Scolastico. La graduatoria viene rinnovata annualmente (di solito a marzo/aprile ogni USR pubblica il decreto relativo alla propria Regione). Requisito fondamentale per l'inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un'anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni.

Seconda fascia. In base ai DD.MM. 19.04.2001 n. 75 e 24.03.2004 n. 35 sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l'inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali (31 agosto) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). È ad esaurimento, non sono previsti nuovi ingressi. Vi si accedeva con 30 giorni di servizio, anche non continuativi, nel profilo professionale richiesto.

Terza fascia. È quella in cui si inserisce chi è in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al singolo profilo o chi è inserito nelle Graduatorie Permanenti per soli titoli del personale ATA ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 297/94 e/o nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico e vuole cambiare Provincia. Infatti, il DM 50 del 3 marzo 2021, all'art. 2 c. 3, prevede che l'aspirante, incluso nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento, può chiedere l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia in una Provincia diversa, per tutti i profili per i quali è inserito, e contestualmente chiedere il depennamento dalle graduatorie provinciali, visto l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola Provincia. La terza fascia è utilizzabile solo per le supplenze, ma il servizio svolto sarà utile per raggiungere i 24 mesi utili per l'iscrizione in prima fascia; pertanto la terza fascia è il primo step per arrivare al ruolo nel profilo di interesse.

GRADUATORIE 2021 TERZA FASCIA ATA. Le segreterie delle scuole capofila si sono occupate della valutazione delle istanze inviate dagli aspiranti entro lo scorso 26 aprile. La produzione delle graduatorie è a carico degli uffici provinciali e deve essere effettuata dopo l'accertamento che tutte le domande siano state lavorate.

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie e poi definitive è invece di competenza delle istituzioni che devono provvedere all'affissione all'albo della graduatoria priva dei dati sensibili. È proprio qui che gli aspiranti ATA potranno vedere il punteggio e la posizione in graduatoria. La visualizzazione delle graduatorie provvisorie è un passaggio importante, poiché, constatata la presenza di errori, è possibile presentare reclamo avverso le graduatorie. I reclami sono poi esaminati e quelli ritenuti idonei sono accolti dalla scuola. Una volta che viene completata l'operazione dei reclami, con la trasmissione degli stessi al sistema informativo, si passa all'elaborazione delle graduatorie definitive. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima Provincia. Anche le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo delle scuole prive dei dati sensibili degli aspiranti. È possibile vedere il proprio punteggio su Istanze online andando su "Altri servizi", "Visualizzazione graduatorie d'istituto pers. ATA III fascia", "Dettaglio dati graduatoria".

GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO ATA, VANNO RIFORMULATE PER INSERIRE I COLLABORATORI SCOLASTICI EX LSU. Per quanto riguarda le

Graduatorie interne di istituto ATA per l'individuazione dei soprannumerari a.s. 2021/22, vanno inseriti anche i collaboratori scolastici ex LSU destinatari della trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno.

Il 1° marzo 2020 i lavoratori delle ditte che detenevano gli appalti di pulizia nelle scuole sono stati assunti a tempo indeterminato, in seguito alla procedura di internalizzazione, secondo quanto stabilito dal D. L. n. 69/2013, procedura che si concluderà con l'assunzione di 1.593 unità di personale. La mobilità del personale ATA ex LSU è stata poi disciplinata con il CCNI del 3 agosto 2020, in base al quale:

- i collaboratori scolastici ex LSU hanno acquisito la titolarità presso l'istituzione ove era stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio;
- su uno stesso posto sono state assunte due unità di personale a tempo parziale;
- i collaboratori scolastici ex LSU non possono partecipare alle operazioni di mobilità volontaria e d'ufficio per la durata del CCNI mobilità 2019/22; il fatto di non poter partecipare alla mobilità d'ufficio ha avuto come conseguenza che gli stessi (ex LSU) non sono stati inseriti nelle graduatorie interne di istituto ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto.

La L. n. 178/2020 (art. 1 – c. 964) ha poi disposto la trasformazione a tempo pieno dei contratti dei succitati dipendenti assunti con contratto part-time. Nello specifico, la legge ha autorizzato il Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale ATA, non coperti a tempo indeterminato nell'a.s. 2020/2021, al fine di trasformare a tempo pieno il contratto a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici ex LSU già assunti a decorrere dal 1° marzo 2020. Tale disposizione, tuttavia, non è stata accompagnata da un'adeguata dotazione organica aggiuntiva. La novità intervenuta con la succitata legge n. 178/2020 ha determinato la necessità di integrare quanto stabilito dal CCNI del 3 agosto 2020, al fine di rispettare il contingente di organico individuato per le procedure di internalizzazione suddette e garantire la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale. L'integrazione al CCNI è avvenuta con l'accordo MI-sindacati stipulato nella giornata del 20 maggio 2021. L'intesa MI-sindacati prevede quanto di seguito indicato:

- il personale destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, in deroga all'art. 1/6 del CCNI 2020, è inserito nella graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto ed è graduato sulla base di quanto previsto dall'Allegato E al CCNI 2019/22 "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d'ufficio e della mobilità professionale del personale ATA; dalla graduatoria è escluso il personale beneficiario delle precedenza di cui all'art. 40 c. 1 – punti I, III, IV e VII del CCNI 2019/22;
- il predetto personale, qualora risultante in soprannumero sull'organico di diritto per l'a.s. 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2019/22; in caso di mancata presentazione della domanda, ai fini dell'attribuzione di una scuola di titolarità, il trasferimento avviene d'ufficio, sulla base del punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.

Le sopra riportate nuove disposizioni, riguardanti il personale ATA ex LSU da graduare ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto, comporta

necessariamente una proroga dei termini relativi alla mobilità ATA, indicati nell'ordinanza ministeriale n. 106/2021, come comunicato dal Ministero con la nota n. 15991 del 21 maggio 2021. Nello specifico, il Ministero ha comunicato che, a breve, sarà formalizzata la proroga dei termini relativi alla comunicazione delle domande e dei posti disponibili al SIDI e alla pubblicazione dei movimenti, termini comunque già indicati nella medesima nota del 21 maggio:

- comunicazione posti e domande al SIDI: 7 giugno 2021 (l'OM 106/21 prevedeva come termine ultimo il 21 maggio);
- pubblicazione movimenti: 25 giugno 2021 (l'OM prevedeva la predetta pubblicazione per l'11 giugno 2021).

Alla luce di quanto detto sopra, come si legge sia nell'intesa del 20 maggio 2021 che nella nota n. 15991/2021, le istituzioni devono riformulare le graduatorie interne di istituto del personale ATA – profilo collaboratore scolastico, inserendovi il personale (collaboratore scolastico) ex LSU destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno. Ricordiamo che le graduatorie interne sono state già pubblicate dalle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile.

TERZA FASCIA ATA. COMUNICAZIONE FINE AGOSTO 2021 USR. Avviso di pubblicazione graduatorie definitive di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA – DM n. 50 del 03/03/2021 (validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24). Si rende noto che sono disponibili le graduatorie d'Istituto definitive di terza fascia del personale ATA. Le stesse sono visibili al portale SIDI seguendo il percorso Reclutamento Personale Scuola - Graduatorie di Istituto III Fascia ATA - Visualizzazione Graduatoria. Si invitano le istituzioni a pubblicare all'Albo le suddette graduatorie il giorno 24 agosto 2021 garantendo la necessaria tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Contestualmente, dovrà essere pubblicato l'elenco degli esclusi con l'annotazione delle causali di esclusione. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 50/2021, le graduatorie definitive sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro. Gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti tramite accesso a "Istanze on line".

GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA: NUOVE TIPOLOGIE DI SUPPLENZA DA SETTEMBRE 2021. Dall'anno scolastico 2021-2022 ci saranno alcune novità per le supplenze da terza fascia ATA. Come ogni anno i candidati verranno convocati per la sostituzione del personale, dopo che risulteranno esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia. Tornerà l'organico Covid, ma quest'anno gli incarichi saranno soltanto fino al 30 dicembre 2021 (poi prorogati fino a giugno). Le unità di personale ATA utilizzate per queste supplenze saranno 22 mila contro le 50 mila dello scorso anno scolastico. Si tratterà in particolare di collaboratori scolastici e amministrativi.

Una novità dell'anno scolastico 2021/22 saranno dal 1° settembre le supplenze per la sostituzione del personale senza il possesso del green pass. I contratti verranno stipulati dal quinto giorno di assenza ingiustificata e dureranno fino al rientro a scuola della persona assente. Un'altra novità è contenuta nel protocollo di sicurezza per il rientro a scuola del 14 agosto, in cui si legge: "il MI si impegna a dare indicazioni agli USR affinché, in organico di fatto, o nell'ambito delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni ai sensi dell'art. 58 c. 4 ter del D. L. n. 73/2021, sia possibile reclutare, ove ve ne sia la necessità, su richiesta della singola

istituzione, oltre al personale docente a tempo determinato, anche una o più unità di personale ATA a tempo determinato presso ciascuna istituzione che possa supportare il DS negli adempimenti derivanti dalla normativa anticovid”.

Un’ulteriore novità riguarda le supplenze sui posti rimasti vacanti dopo le stabilizzazioni degli ex LSU. Le supplenze in questo caso saranno fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

ATA CON TITOLI FALSI PER SCALARE LE GRADUATORIE, COSA SI RISCHIA: DENUNCIA ED ESCLUSIONE, NESSUN PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO. L’ultimo caso a Treviso, dove la Guardia di Finanza ha denunciato 101 supplenti ATA scoperti con titoli culturali e di servizio fasulli per scalare le graduatorie. Le supplenze non erano state attribuite nel corso di questo anno scolastico ma tra il 2018 e il 2020. L’iscrizione alla terza fascia ATA avviene ogni tre anni con autodichiarazione, ovvero gli aspiranti partecipanti al bando (l’ultimo a marzo 2021, con graduatorie valide fino al 2024) dichiarano, in fase di compilazione della domanda, i titoli posseduti. Il DM 50 del 3 marzo 2021, che regola l’iscrizione alla terza fascia per il triennio 2021/23, chiarisce all’art. 7 che “tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione”. Ad effettuare i controlli non è la capofila, ossia la scuola alla quale è indirizzata la domanda, ma la scuola presso cui si stipula il primo contratto di lavoro.

L’istituzione ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso (art. 6 DM 50/2021).

Successivamente il DS effettua la convalida del punteggio che può avere esito positivo o negativo. All’esito dei controlli di cui al c. 11, il DS che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. La convalida può avvenire subito o successivamente, in ogni caso deve essere tempestiva. In caso di esito negativo, quindi nel caso di autodichiarazione mendace, il DS adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione di cui all’art. 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Il DS comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza. Restano in capo al DS che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. All’aspirante che ha prestato servizio con titoli non posseduti realmente, oltre all’esclusione e alle possibili conseguenze penali con denuncia, non viene attribuito alcun punteggio per il servizio svolto nei mesi precedenti alla convalida. Il c. 15 dell’art. 6 DM 50/2021 prevede che “conseguentemente alle determinazioni di cui al c. 13, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso

non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Cosa prevede il DPR 445/2000. L'art. 75: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

E le norme penali all'art. 76 dello stesso DPR:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

PUNTEGGIO SERVIZIO CIVILE E DI LEVA NELLE GRADUATORIE E PER ASSUNZIONE. SENTENZA PER I DOCENTI. Il docente ha diritto a vedersi riconosciuto, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento (GAE), il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 15467 del 03 giugno 2021).

Il Tribunale aveva riconosciuto, a un docente, nell'ambito delle GAE (aa.ss. 2011-2014), il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento. La Corte d'appello, adita dal Miur, aveva sposato l'impostazione. Il Consiglio di Stato (n. 4028 e 4031 del 2009) aveva infatti confermato l'illegittimità del DM 31 marzo 2005, che non riconosceva al docente la valutazione del servizio militare prestato, prevedendo che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili "solo se prestati in costanza di nomina", quindi convalidando che tale periodo di servizio militare di leva ovvero quello civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti.

Sì alla valutazione della leva anche prima dell'assunzione di ruolo. Il Miur ricorre per Cassazione, che tuttavia riconosce, come gli altri due giudici di merito, le ragioni del docente. Il servizio civile gode infatti dell'equiparazione rispetto al servizio di leva. Secondo l'art. 485 c. 7 D. Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche prima dell'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva

è valido a tutti gli effetti». Inoltre, l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare (quindi anche del servizio civile) come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle PA è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Il DM n. 44/2001 è illegittimo perché consente di valutare solo il servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. Per la Cassazione va riconosciuto il principio per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Pertanto, deve essere disapplicata, perché illegittima, la normativa che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

GRADUATORIE: VALE IL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE E CIVILE. PERCHÉ LA CASSAZIONE LO HA RICONOSCIUTO. La Cassazione con la sentenza 35380 del 18 novembre è intervenuta nuovamente nella complessa tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego. Come noto il c. 7 dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sancisce espressamente che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». Il MI, peraltro, ha recentemente posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'articolo 2268 c. 1 del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della L. del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico». Il Ministero pretendeva infatti di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro, richiamando a sostegno dell'affermazione l'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, così come interpretato dal TAR Lazio (Sezione Terza Bis) nelle recenti sentenze nn. 8576 e 8578 del 19/07/2021. Secondo il Ministero infatti l'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 andrebbe interpretato nel senso che il periodo di servizio militare potrebbe essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina. Tale assunto sarebbe avallato dal fatto che l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, al c. 2, prevede che: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Sempre secondo il Ministero tale disposizione costituirebbe un principio di portata generale in quanto successivo comma 3 del

medesimo art. 2050 prevede che: «Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».

In estrema sintesi secondo il Ministero e il TAR Lazio potrebbe essere computato solo il servizio prestato in costanza di nomina poiché l'esigenza di tutelare coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione sussisterebbe solo qualora il dipendente, già nominato, sia pure solo con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo.

La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione sostenuta dagli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci (recepita dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza impugnata dal Ministero in Cassazione), confermando il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. La Cassazione ha infatti chiarito che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 i dipendenti del MI hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

GRADUATORIE ATA 24 MESI 2022: DOMANDE ONLINE DAL 27 APRILE AL 18.
E' stata pubblicata la nota ministeriale n. 13671 del 5 aprile 2022 con la quale si dà il via alle domande per l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi anno scolastico 2022/23. Requisito principale per accedere alle graduatorie di prima fascia è l'aver svolto 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, di servizio. Da queste graduatorie si attinge per le supplenze e i ruoli 2022/23. Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 27 aprile al 18 maggio 2022. I bandi sono pubblicati dagli Uffici scolastici regionali entro il 26 aprile. Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "Argomenti e Servizi" tramite il percorso "Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line" dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022. I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza SPID valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". La scelta delle scuole (Allegato G) avverrà in un secondo momento e sarà in modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

Chi può partecipare. Sui requisiti generali di ammissione, il MI richiama quanto disposto con nota n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge n. 97/2013. I candidati per accedere alle graduatorie 24 mesi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio come personale ATA a tempo determinato nella scuola nella stessa Provincia e nello stesso profilo professionale, cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima Provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS).

Naturalmente requisito fondamentale per l'inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un'anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili

professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quello per cui di concorre.

GRADUATORIE ATA 24 MESI, DOMANDE DAL 27 APRILE. VALUTAZIONE SERVIZIO CIVILE E AA DSGA: INDICAZIONI NELLA NOTA MINISTERIALE.

E' stata pubblicata la nota ministeriale che dà il via alla pubblicazione dei bandi da parte degli USR relativi all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi 2022/23. Le domande possono essere presentate dal 27 aprile al 18 maggio. Dalle graduatorie di prima fascia si attinge per i ruoli e le supplenze.

Nella nota anche indicazioni sulla valutazione del servizio civile:

“È valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13 c. 2 del D. Lgs. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Il servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali”.

Per il servizio prestato dagli AA in qualità di DSGA, nella nota si precisa:

“A seguito del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.9.2019, sia prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell'a.s. 2019-20 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità deve essere prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell'a.s. 2020-21 sulla base dell'intesa del 18 settembre 2020”.

GRADUATORIE ATA SECONDA FASCIA: ILLEGITTIMO NON INSERIRE CHI RAGGIUNGE I 30 GIORNI DI SERVIZIO. SENTENZA TAR CAMPANIA. E' illegittima l'indizione del concorso per soli titoli, finalizzato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA per i profili professionali “A” e “B” che non ha aggiornato le graduatorie provinciali ad esaurimento, così impedendo l'ingresso a coloro che avevano prestato servizio per 30 giorni nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali. Lo ha statuito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sez. IV, Sentenza 27 dicembre 2021, n. 8245).

Il mancato aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Numerosi ricorrenti hanno lamentato che, coi decreti impugnati il MIUR, nell'indire il concorso, per soli titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA per i profili professionali “A” e “B” (profilo di addetto alle aziende agrarie; profilo di assistente amministrativo; profilo di assistente tecnico; profilo di collaboratore scolastico; profilo di cuoco; profilo di guardarobiere e profilo di infermiere) non aveva aggiornato le graduatorie provinciali ad esaurimento, in tal modo non consentendo l'ingresso a coloro che avevano prestato servizio per 30 giorni nelle istituzioni o negli enti locali (art. 5, c. 3, lett. b), punto 2), DM n. 430/2000). Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dei decreti impugnati.

La disciplina sulle graduatorie ATA. L'art. 5 del D.M. n. 430/2000 recante “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124. DM 34” riferito alle graduatorie di circolo e di istituto prevede che «1. Il DS, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 6, costituisce,

sulla base delle domande prodotte ai sensi del c. 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.

3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.

B) Seconda fascia: comprende:

- 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
- 2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
- 3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni».

La chiusura verso la seconda fascia. Il Tar ha condiviso la doglianza dei ricorrenti in ordine alla violazione dell'art. 5, c. 3, lett. b), punto 2, D.M. n. 430/2000, poiché sarebbe stato previsto solo l'aggiornamento della prima e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (del personale ATA) nonché l'aggiornamento solo delle graduatorie provinciali permanenti, chiudendo, di fatto, la seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, nonostante non esista alcuna norma che ne abbia previsto la chiusura, come può argomentarsi da una pronuncia del medesimo TAR Campania (Sez. II, n. 3084/2006) in ordine al rapporto tra la norma primaria (art. 4, c. 11, L. n. 124/1999) e il relativo Regolamento di attuazione (D.M. n. n. 430/2000).

GRADUATORIE ATA, PUNTEGGIO PARITARIE VALE LA METÀ. IL GIUDICE CHIEDE L'EQUIPARAZIONE: ADEGUARE I BANDI E GRADUATORIE. Con ricorso un ricorrente gravava il decreto n. 50 del 2021 del MI, rubricato "Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021-2023", nella parte in cui riconoscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio dimezzato rispetto al servizio svolto presso istituti statali. L'amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio. Si pronuncia a favore del ricorrente il TAR con sentenza del 24 maggio N. 06680/2022. Oramai vi è equiparazione tra scuole paritarie e statali. Il ricorso è considerato dal TAR come fondato alla luce della giurisprudenza amministrativa (n. 621/2021): "Invero l'art. 1 c. 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n.62 dispone che "1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 c. 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta

formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". Prosegue il c. 3 recitando: "Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)"

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola paritaria e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal TU (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del T.U. di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie". In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: "I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)". Dunque non può che affermarsi che i provvedimenti gravati, e in particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 50 del 3.3.2021, nella parte in cui attribuiscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.)". Questa Sezione in altra pronuncia ha affermato che " la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell'art. 2, co.2, D.L. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415). Conclude il TAR rilevando che le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ormai ad un indiscusso tendenziale principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali. Dunque, pare evidente che è necessario aggiornare i bandi e rivedere le graduatorie, per evitare contenziosi oramai inutili stante il fatto che si tratta di principi di diritto consolidati.

GRADUATORIE ATA 24 MESI 2022. E' disponibile su Polis Istanze online la finestra per la compilazione dell'allegato G per la scelta delle sedi delle graduatorie ATA 24 mesi, le cui domande di aggiornamento si sono chiuse il 18 maggio 2022. L'allegato G serve per la scelta delle istituzioni, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per il 2022-23. La scelta delle sedi si effettua online. Il personale ATA che abbia già a sistema una domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali può presentare, ai fini del conferimento delle supplenze per le graduatorie d'istituto, domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie nella Provincia di interesse. L'aspirante può indicare non più di 30 istituzioni. L'aspirante deve compilare questo modello una sola volta per tutti i profili professionali per i quali, avendone titolo, chiede l'inserimento nelle graduatorie d'istituto. E' possibile modificare i dati presenti nelle sezioni compilate, finché non si è inoltrato l'istanza. Al momento dell'inoltro, il sistema crea un documento in formato pdf, che viene inserito nella sezione "Archivio" presente sul menù "funzioni" dell'utente, contenente il modulo domanda compilato. Il documento sarà contestualmente inviato dal sistema agli indirizzi di posta elettronica dell'aspirante. Dopo l'inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF potranno essere modificati solo previo annullamento dell'inoltro. Il candidato dovrà procedere all'annullamento tramite apposita funzionalità, modificare i dati e procedere con un nuovo inoltro. Il Ministero con avviso del 20 giugno ha comunicato che la finestra sarà online fino all'11 luglio e che le informazioni relative alle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti sono già state valutate dalle competenti strutture territoriali.